



COMUNE DI CORDIGNANO
PROVINCIA DI TREVISO
Via Vittorio Veneto, 2 – 31016 Cordignano – TV
tel. 0438 779764 – fax 0438 995445

Prot.6110

ORDINANZA n. 27

OBBLIGO: DELLA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE, E DI PORTARE I CANI AL GUINZAGLIO NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PATRIMONIO ED AMBIENTE**

PREMESSO CHE:

- il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- il suolo pubblico o di uso pubblico (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell'incuria dei proprietari/conduttori di cani, viene frequentemente lordato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, anziani, ipovedenti, nonché costituisce grave pregiudizio per il pubblico decoro;
- viste le sempre più numerose lamentele che pervengono al Comune per il suddetto problema.

CONSIDERATO che la mancata rimozione delle deiezioni solide dei propri animali sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, costituisce atto incivile;

PRESO ATTO altresì che esiste un accentuato disagio per i cittadini, determinato dalla noncuranza con la quale, troppo spesso, le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, pregiudicando la vivibilità e la fruibilità delle stesse aree pubbliche;

RITENUTO necessario di adottare opportuni provvedimenti volti in particolare a tutelare l'igiene di tutti i luoghi aperti al pubblico, nonché il decoro dell'ambiente urbano;

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute del 6 agosto 2013;

VISTA la Legge Regionale 28.12.1993 n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" ed in particolare l'art. 18, comma 1, il quale obbliga i conduttori di cani ad evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici, provvedendo, in caso contrario, all'immediata pulizia del suolo imbrattato dagli animali;

VISTA la Legge Regionale 28.12.1993 n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" ed in particolare l'art. 18, comma 1, i quale obbliga i conduttori di cani ad evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici, provvedendo, in caso contrario, all'immediata pulizia del suolo imbrattato dagli animali;

VISTA la D.G.R.V. n. 272 del 06.02.2007 "Linee guida per la regolamentazione uniforme dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto."

VISTO il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTA la Legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;



COMUNE DI CORDIGNANO
PROVINCIA DI TREVISO
Via Vittorio Veneto, 2 – 31016 Cordignano – TV
tel. 0438 779764 – fax 0438 995445

VISTO l'art. 7-bis commi 1-bis e 2 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

1. A tutela dell'igiene e del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani, e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici o aperti al pubblico, di avere obbligatoriamente al seguito sia una **paletta** che un **sacchetto impermeabile** per la raccolta delle deiezioni dell'animale. Il sacchetto con le deiezioni dovrà poi essere chiuso e depositato nei contenitori di rifiuti qualora presenti, oppure, in caso di assenza dei contenitori, non potendosi disperdere il sacchetto nell'ambiente, è fatto obbligo di portarlo con sé per il successivo smaltimento nei propri rifiuti domestici.
2. Per avere sempre il controllo del cane ed evitare così sue deiezioni incontrollate, sul suolo pubblico o aperto al pubblico i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio. Il guinzaglio va utilizzato ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
3. Qualora successivamente all'emanazione del presente atto vi sia l'approvazione di un nuovo Regolamento di Polizia Urbana, le sanzioni indicate nel Regolamento sostituiranno quelle indicate nella presente ordinanza.

DISPONE

- Che gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone affette da disabilità documentata, nonché alle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie mansioni;
- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line per l'intero anno 2014, e che venga esposta nei luoghi di visibilità pubblica, al fine di darne la massima divulgazione;
- Che venga trasmessa agli Organi di Polizia presenti sul territorio, per l'adeguata vigilanza.

AVVERTE

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art.3 quarto comma della Legge del 07 agosto n.241 e ss. mm.ii. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al TAR del Veneto, oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.

Dalla residenza Municipale, 30.05.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
ARMONIO-AMBIENTE



Geogra. Massimo